



COMUNE DI SOSTEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 84 DEL 30/06/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E DI OCCUPAZIONE DI AREE PRIVATE, RELATIVE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SOSTEGNO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - BENEFICIARIO: S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO

L'anno duemilaventicinque, addi trenta del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- questo Ente in data 15 settembre 2022 inoltrava, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – una richiesta di assegnazione contributo, inerente all'annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio in base all'articolo 1, comma 139, della Legge n. 145/2018;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, da destinare ad investimenti ed opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all'annualità 2023. Nell'allegato n. 3 del citato decreto il Comune di Sostegno è risultato beneficiario del contributo pari a € 1.000.000,00;
- con determinazione n. 63 del 5 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato il servizio di architettura e ingegneria inerente allo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, inerente ai lavori in oggetto, allo Studio Riadatto S.r.l. con sede in Milano;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21 ottobre 2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dei "***lavori di messa in sicurezza idrogeologica sul territorio comunale di Sostegno***" per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00;
- con nota prot. n. 3403 del 23 ottobre 2024 lo Studio Riadatto S.r.l. – nella persona dell'ing. Stefano Vantaggiato – veniva trasmesso il progetto esecutivo dei "***lavori di messa in sicurezza idrogeologica sul territorio comunale di Sostegno***";

- in data 23 ottobre 2024 il progetto esecutivo veniva verificato in contradditorio, con esito positivo, con il progettista dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;
- con determinazione n. 130 del 5 novembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei "***lavori di messa in sicurezza idrogeologica sul territorio comunale di Sostegno***" (codice CUP H15F22000040001) per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 652.855,78 per lavori, € 28.870,76 per oneri per la sicurezza ed € 318.273,46 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 131 del 5 novembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva delegata la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella, ai sensi della Convenzione in essere, per l'indizione della gara sino all'individuazione dell'aggiudicatario ivi inclusi i controlli ex articolo 94 e seguenti del Decreto Legislativo n. 36/2023 tramite portale FVOE 2.0 per conto del Comune;
- con determinazione n. 86 del 20 gennaio 2025 del Dirigente dell'Area Amministrativa e Welfare della Provincia di Biella, esecutiva ai sensi di legge, veniva individuata la ditta SO.D.I.S. S.r.l. di Quarona (VC) quale affidataria dei lavori in oggetto con un ribasso del 6,775% da calcolarsi sull'importo stabilito a base di gara – importo contrattuale € 637.495,56 (di cui € 608.624,80 per lavori e € 28.870,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione n. 5 del 20 gennaio 2025 il Comune di Sostegno prendeva atto delle risultanze della Determinazione n. 86 del 20 gennaio 2025 della Provincia di Biella – che ha agito da Stazione Unica Appaltante per questo Ente – con la quale venivano affidati i "***lavori di messa in sicurezza idrogeologica sul territorio comunale di Sostegno***" all'operatore economico SO.D.I.S. S.r.l. con sede legale in Regione Gibellino – 13017 Quarona (VC) – codice fiscale 00400730024 e partita IVA 02018700027 – che ha presentato un'offerta pari a € 608.624,80, oltre oneri della sicurezza pari a € 28.870,76 e oltre IVA per un importo complessivo pari a € 637.495,56.

Dato atto che:

- per permettere l'avvio dei lavori è necessario avviare le procedure di immissione in possesso afferenti all'esproprio di porzioni di aree, ottemperando alle norme delle Leggi Statali vigenti e susseguenti, in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità e sulla base di quanto previsto dall'art. 22 bis del DPR 8/06/2001 n. 327 e s.m.i.;
- è stata verificata l'inconciliabilità dei tempi stabiliti per l'esecuzione dei lavori con lo svolgimento degli altri compiti di istituto in capo all'Ufficio Tecnico Comunale con conseguente necessità di affidare a un professionista esterno il servizio relativo alle procedure espropriative e di occupazione di aree private.

Vista la necessità di affidare l'incarico a un tecnico abilitato in grado di svolgere l'iter espropriativo e di occupazione di aree private comportante le seguenti operazioni:

- avviso di avvio del procedimento relativo alla fase progettuale e sua assistenza: disamina della situazione generale e individuazione delle soluzioni tecnico-amministrative più idonee per la ripartizione delle competenze tra gli Enti coinvolti – elaborazione delle lettere di avvio del procedimento espropriativo, mediante l'elaborazione delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del TUE 327/2001, cura delle relative notifiche ed elaborazione delle lettere di riscontro alle eventuali osservazioni pervenute da parte dei privati.

- assistenza per la fase di attivazione della procedura espropriativa: supporto ed elaborazione delle notifiche del decreto di occupazione anticipata ai sensi dell'articolo 22 bis del DPR 327/2001 e s.m.i. – redazione degli statuti di consistenza ed immissione nel possesso – esecuzione di tutti i conteggi delle indennità di base, aggiuntive, richieste danni, risarcimenti e quanto possa occorrere per liquidare gli espropriati – assistenza e predisposizione delle determine occorrenti per l'esecuzione dei pagamenti e della modulistica occorrente per i versamenti al MEF di competenza, emissione decreto finale di esproprio e/o asservimento e notifica, redazione delle note di registrazione e trascrizione del medesimo e consegna al committente per invio all'Agenzia delle Entrate - stampa, assemblaggio e consegna delle notifiche di offerta delle indennità e quanto possa occorrere nell'ambito delle comunicazioni del procedimento – fascicolazione e consegna all'Agenzia delle Entrate.

- frazionamenti e sistemazione catastale delle aree oggetto di esproprio: si procederà alla redazione dei relativi frazionamenti ad opera eseguita e delle necessarie variazioni catastali propedeutiche alla emissione del decreto di esproprio mediante rilievo eseguito con modalità GPS o drone ove occorrente, predisposizione libretti PREGEO e ove occorra variazioni DOCFA in presenza di fabbricati, predisposizione del frazionamento, deposito alla Casa Comunale competente e presentazione all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, consegna e fascicolazione dei documenti approvati.

Atteso che, dai conteggi effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'importo delle prestazioni in oggetto è stato stimato in complessivi € 6.700,00 (oltre cassa previdenziale ed IVA di legge).

Visto:

- l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 17 – comma 1- del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;
- l'articolo 62 – comma 1 – del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento dei lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*
- l'articolo 1 – comma 450 – della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 1 – comma 130 – della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 – comma 1 – del DPR n. 207/2010.

Atteso che:

- è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del servizio denominato ***"Affidamento del servizio per la gestione delle procedure espropriative e di occupazione di aree private, relative ai lavori di messa in sicurezza idrogeologica nel territorio comunale di Sostegno"***;
- alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
 - o non sono attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26 – comma 1 – della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 - o è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria.

Appurato:

- che l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - o *b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione*

di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e che pertanto, in funzione della fascia di importo del contratto, l'imposta di bollo non è dovuta avendo un valore inferiore a € 40.000;

Ritenuto pertanto:

- provvedere all'affidamento del servizio attraverso l'acquisizione di specifico preventivo mediante l'utilizzo della Trattativa Diretta sul MEPA di Consip S.p.A. che consente all'interno della piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it di negoziare direttamente con uno o più operatori economici ai sensi dell'articolo 50 – comma 1 – lettera b) – del D.Lgs. n. 36/2023;
- di individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione del servizio in oggetto attraverso il portale www.acquistinretepa.it utilizzando la trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui sopra.

Richiamata la documentazione trasmessa all'operatore economico, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e composta da:

- lettera di invito;
- Allegato 1 – parte I e parte II – inerente alle dichiarazioni ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Autodichiarazione assenza conflitto d'interessi;
- DGUE;
- Autocertificazione relativa al CCNL applicato;

la quale prevedeva il caricamento dell'offerta nel portale di e-procurement www.acquistinretepa.it entro le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2025

Vista l'offerta presentata sul portale di e-procurement www.acquistinretepa.it da parte dell'operatore economico **S.T.A. Studio Tecnico Associato** con sede in **Via Bignone n. 83 B a 10064 Pinerolo (TO)**, partita IVA **07974850013**, con un'offerta di € 6.970,00 (inclusa Cassa Previdenziale) oltre IVA € 1.533,40 per un totale complessivo di € 8.503,40.

Richiamato l'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'articolo 17 – comma 2 – del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio in oggetto all'operatore economico denominato **S.T.A. Studio Tecnico Associato** con sede in **Via Bignone n. 83 B a 10064 Pinerolo (TO)**, partita IVA **07974850013**, con un'offerta di € 6.970,00 (inclusa Cassa Previdenziale) oltre IVA € 1.533,40 per un totale complessivo di € 8.503,40, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che il principio di rotazione, di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/2023, viene rispettato.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che si tende perseguitare con il contratto è quello di procedere con l'affidamento del servizio denominato **"Affidamento del servizio per la gestione delle procedure espropriative e di occupazione di aree private, relative ai lavori di messa in sicurezza idrogeologica nel territorio comunale di Sostegno"**;
- il valore economico del servizio è pari a € 6.970,00 (inclusa Cassa Previdenziale) oltre IVA € 1.5533,40 per un totale complessivo di € 8.503,40, come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute:
 - nella documentazione trasmessa all'operatore economico allegata alla RDO n. 5422894 del 9 giugno 2025 e composta dalla seguente documentazione:
 - lettera di invito;
 - Allegato 1 – parte I e II: dichiarazioni ex art. 94,95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Autodichiarazione assenza conflitto di interessi;
 - Autodichiarazione relativa al CCNL applicato;
 - DGUE
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.Leg.vo n. 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio.

Preso atto che:

- è necessaria l'acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Pertanto è stato acquisito il CIG identificativo con la sigla **B7781C58A1**
- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **H15F22000040001**

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'esecuzione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Considerato che:

- in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del D.Leg.vo n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del D.Leg.vo n. 36/2023, l'affidatario è stato esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva, trattandosi di operatore economico di comprovata solidità, considerato che:
 - il prezzo di aggiudicazione è stato formulato tenendo conto di tale agevolazione;
 - la previsione del pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione ultimata rappresenta, comunque, una forma di garanzia.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 55 del D.Leg.vo n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Verificata l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 16 del D.Leg.vo n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Viste le seguenti dichiarazioni fornite dall'appaltatore in sede di gara:

- di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- con la quale, al fine dell'applicazione dell'articolo 53 – comma 16 ter – del D.Leg.vo n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantoufage o revolving doors), l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 – comma 2 – del D.Leg.vo n. 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 6, Legge 11 agosto 2010 n. 136.

Visto il DURC prot. n. 48564937 con scadenza il 1° agosto 2025 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'operatore economico.

Visti inoltre:

- il D.Leg.vo n. 36/2023;
- il D.Leg.vo n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Leg.vo n. 118/2011

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. di approvare
 - a. la documentazione trasmessa all'operatore economico come da dettaglio RDO n. 5422894 del 9 giugno 2025, e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e composta dalla seguente documentazione:
 - i. offerta relativa alla RDO n. 5422894 del 9 giugno 2025 trasmessa dall'operatore economico **S.T.A. Studio Tecnico Associato** con sede in **Via Bignone n. 83 B a 10064 Pinerolo (TO)**, partita IVA **07974850013**, che ha offerto un importo di € **6.970,00** (inclusa Cassa Previdenziale) oltre IVA € 1.533,40 per un totale complessivo di € **8.503,40**
2. di affidare ai sensi dell'articolo 50 – comma 1 – lettera b) – del D.Leg.vo n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio in parola all'operatore economico denominato **S.T.A. Studio Tecnico Associato** con sede in **Via Bignone n. 83 B a 10064 Pinerolo (TO)**, partita IVA **07974850013**, per l'importo di € **6.970,00** (inclusa Cassa Previdenziale) oltre IVA € 1.533,40 per un totale complessivo di € **8.503,40**;
3. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Leg.vo n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 15 – comma 1 – del D.Leg.vo n. 36/2023 nella figura della dott.ssa Letizia Antonella Spezzi, responsabile del servizio di Programmazione Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio e manutenzioni, che possiede i requisiti previsti dall'*Allegato I.2 – Attività del RUP* articolo 4 (Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessione di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) del Codice dei Contratti;
5. di precisare che:
 - a. trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la

- facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- b. l'affidamento di cui al presente atto è sottoposto alla normativa della Legge n. 136/2010, articoli 3 e 6 e successive modifiche ed integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
6. di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
- a. l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- b. gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli articoli 20 e 23 del D.Leg.vo n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 9, del D.Leg.vo n. 36/2023;
7. di precisare che ai sensi dell'articolo 192 del D.Leg.vo n. 267/2000:
- a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere con "**Affidamento del servizio per la gestione delle procedure espropriative e di occupazione di aree private, relative ai lavori di messa in sicurezza idrogeologica nel territorio comunale di Sostegno**";
- b. l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio citato al punto precedente;
- c. il valore economico del servizio è pari a **€ 6.970,00** (inclusa Cassa Previdenziale) oltre IVA € 1.533,40, come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
- d. l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'articolo 18 – comma 1 – del D.Leg.vo n. 36/2023 tramite il sistema MEPA con apposizione della firma digitale e trasmissione al creditore mediante il sistema stesso all'interno della procedura prevista dal portale di e-procurement www.acquistinretepa.it;
- e. le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute nella documentazione trasmessa all'operatore economico allegata alla RDO n. 5422894 del 9 giugno 2025, e composta dalla seguente documentazione:
- i. offerta relativa alla RDO n. 5422894 del 9 giugno 2025 trasmessa dall'operatore economico **S.T.A. Studio Tecnico Associato** con sede in **Via Bignone n. 83 B a 10064 Pinerolo (TO)**, partita IVA **07974850013**, che ha offerto un importo di **€ 6.970,00** (inclusa Cassa Previdenziale) oltre IVA € 1.533,40 per un totale complessivo di **€ 8.503,40**
- ii. corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- f. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.Leg.vo n. 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio.
8. di dare atto:
- a. che il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza è **B7781C58A1**;
- b. che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **H15F22000040001**;
- c. del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 16 del D.Leg.vo n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Leg.vo n. 267/2000;
10. di dare atto che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 610/2023;

- a. impegnare, ai sensi dell'articolo 183 – comma 1 – del D.Leg.vo n. 267/2000, la somma di € **8.503,40** a favore di **S.T.A. Studio Tecnico Associato**, imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B7781C58A1	2025	74 / 1	08012	8530	7	1	U.2.02.01.09.014	8.503,40

11. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Leg.vo n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
12. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente e, per doverosa conoscenza alla ditta incaricata.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Comunale di Sostegno (www.comune.sostegno.bi.it) con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE
SPEZZI dott.ssa Letizia Antonella